



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" - Parte Seconda;

VISTI in particolare l'articolo 7, comma 3, e l'articolo 26, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 e ss.mm.ii. concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e ss.mm.ii. di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria tecnica la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Lombardia, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;



VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla società Sogemont s.r.l. in data 10 settembre 2015 ed integrata in data 29 settembre 2015, relativa al progetto di realizzazione di opere di sviluppo e di messa in produzione del pozzo "San Gervasio 1 dir" nell'ambito della concessione di coltivazione di idrocarburi denominata "San Gervasio", sita in provincia di Brescia;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla predetta domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 9 settembre 2015 sui quotidiani "Quotidiano Nazionale" e "Il Giorno" e in data 27 settembre 2015 sui quotidiani "Corriere della Sera" e "Corriere della Sera" ed. Lombardia, e che è stata data comunicazione dell'avvenuto deposito della documentazione integrativa prodotta dalla società Sogemont s.r.l. in data 2 settembre 2016 sui quotidiani "Corriere della Sera" e "Corriere della Sera" ed. Lombardia;

PRESO ATTO che il progetto è ricompreso tra le tipologie di opere di cui all'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., al punto 7) "Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare e in terraferma" per le quali è prevista, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dello stesso, l'assoggettamento a procedura di VIA statale;

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale del 10 settembre 2015, integrata in data 29 settembre 2015, nonché tutte le integrazioni e i chiarimenti intervenuti nel corso del procedimento;

PRESO ATTO che il progetto in questione consiste nella realizzazione di opere di adeguamento e di messa in produzione del pozzo esistente denominato "San Gervasio 1 dir" e nella realizzazione di una condotta interrata di collegamento tra la testa di detto pozzo e la rete di distribuzione per il trasposto del gas estratto alle utenze finali;

CONSIDERATO che:

- non vi sono nel raggio di 5 km dalle opere di progetto aree protette della rete Natura 2000;
- la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, nel proprio parere n. 2343 del 24 marzo 2017, ha valutato che non sussiste alcuna possibilità di interferenza diretta o indiretta tra le attività di realizzazione delle opere e delle attività di progetto e le aree di interesse ambientale o naturalistico presenti, in considerazione della distanza di dette aree dall'area di cantiere e della tipologia di opere da realizzare;



PRESO ATTO che nel corso dell'istruttoria sono pervenute osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., da parte di privati cittadini, associazioni ambientaliste ed enti locali che, unitamente alle controdeduzioni fornite dalla Società proponente, sono state considerate in sede di istruttoria tecnica ed ai fini della definizione del procedimento;

VISTA la nota prot. 12624/DVA del 29 maggio 2017 di richiesta alla Regione Lombardia del parere di competenza;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 2343 del 24 marzo 2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, assunto al prot. 7678/DVA del 30 marzo 2017;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo espresso con nota prot. 15339 del 23 maggio 2017, assunto al prot. 12045/DVA del 23 maggio 2017;

PRESO ATTO che non risulta pervenuto il parere previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., della Regione Lombardia;

ATTESO che:

- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sulla base di quanto indicato dal Proponente in sede di presentazione dell'istanza di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da acquisire nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e relative al livello di progettazione oggetto del procedimento medesimo;
- sulla base della detta ricognizione non risultano da acquisire autorizzazioni di natura ambientale; è fatta salva comunque l'acquisizione, in relazione alla fase di realizzazione del progetto e/o in sede di definizione del procedimento autorizzativo, di eventuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, allo stato non rese, non individuate o la cui necessità di acquisizione dovesse subentrare nelle more del rilascio dell'autorizzazione conclusiva;

fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., sono fatte salve e quindi non comprese nel presente atto, le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e



assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o della Regione territorialmente competente;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- il parere positivo n. 2343 del 24 marzo 2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 46 pagine;
- il parere positivo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo espresso con nota prot. 15339 del 23 maggio 2017, costituito da n. 5 pagine;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di opere di sviluppo e di messa in produzione del pozzo "San Gervasio 1 dir" nell'ambito della concessione di coltivazione di idrocarburi denominata "San Gervasio", sita in provincia di Brescia, presentato dalla società Sogemont s.r.l. con sede legale in Policoro (MT), via Brennero 14, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni e gli adempimenti amministrativi nel seguito indicati.

Art. 1

Quadro Prescrittivo

Sez. A Prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

- A.1) Prima dell'inizio delle attività dovrà essere proposto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Regione Lombardia un piano di monitoraggio secondo le indicazioni fornite negli elaborati di progetto esaminati e che tenga conto di eventuali carenze nella documentazione presentata. In particolare dovrà essere effettuato un monitoraggio ante operam riguardante la componente rumore e la risorsa



idrica ed inoltre dovrà essere effettuato, sempre a cura e a spese del Proponente, un monitoraggio continuo sulla qualità chimico fisica delle acque di falda. Riguardo alla qualità delle acque superficiali, pur valutando che non vi possa essere alcuna interferenza con l'attività, il Proponente dovrà concordare con ARPA locale un piano opportuno di monitoraggio e di allarme in caso di contaminazioni accidentali.

Tale Piano dovrà tenere conto, in particolare, anche delle indicazioni fornite dalla Regione Lombardia.

A.2) La ditta dovrà effettuare tutti i lavori relativi alla predisposizione dell'area e di ripristino conformemente a quanto indicato nella documentazione presentata per la Valutazione di Compatibilità Ambientale.

A.3) Dovrà essere realizzato un piano di monitoraggio della subsidenza indotta dalle attività di coltivazione. A tal fine, si ritiene opportuno che debbano essere seguite, in linea generale, le indicazioni contenute nelle Linee Guida pubblicate sul sito web del Ministero dello sviluppo economico (MiSE), nelle quali si prevede che il controllo delle deformazioni superficiali, dovrà essere effettuato principalmente tramite l'utilizzo di tecniche InSAR avanzate, integrate dall'elaborazione di stazioni GPS in continuo. Si chiede, pertanto, che venga presentato un piano di monitoraggio particolareggiato da concordarsi con la Regione Lombardia. Il monitoraggio dovrà iniziare con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività di coltivazione, inoltre, al fine di valutare le componenti più superficiali relative alla subsidenza, dovrà essere effettuato un monitoraggio assestimetrico e piezometrico in continuo per una profondità tale da poter misurare la compattazione dovuta alle falde idriche, ed all'evoluzione altimetrica dei primi metri di terreno, dovuta alla stagionalità.

In aggiunta a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio, in accordo con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con la Regione Lombardia, il Proponente dovrà fornire con cadenza biennale un report sulle osservazioni ed i risultati relativi al controllo della subsidenza.

A.4) Dovrà essere predisposta e resa operativa una rete di monitoraggio microsismico in grado di garantire un adeguato livello di rilevazione di eventi sismici nei volumi crostali, come definito dalle linee guida definite dal MiSE-DGRME (2014), come Dominio Interno di Rilevazione (DI) e Dominio Esteso di Rilevazione (DE); in particolare, considerate le caratteristiche del giacimento, per la rilevazione in DI dovrà essere considerato un valore di soglia di magnitudo pari a 0.5, con una incertezza nella localizzazione dell'ipocentro di alcune centinaia di metri (in MiSE-DGRME, 2014 viene indicata una magnitudo limite compresa fra 0 e 1). Inoltre, per quanto



riguarda la definizione del dominio esteso, dovrà essere considerata la minima estensione possibile nell'intervallo 5-10 km che viene indicato in MiSE-DGRME (2014).

Le stazioni sismiche che compongono la rete sismica avranno una trasmissione dati in tempo reale presso il centro di acquisizione e, inoltre, dovranno essere integrate con le stazioni sismiche già presenti sul territorio dedicate al monitoraggio nazionale e/o regionale.

- A.5) Preliminarmente all'inizio delle operazioni di approntamento del cantiere, il Proponente dovrà prendere contatti con i competenti uffici provinciali e/o comunali competenti per la Viabilità per la conferma o l'individuazione dei percorsi più idonei al raggiungimento dell'area di cantiere. In tale occasione verranno definiti eventuali percorsi preferenziali in considerazione dello stato manutentivo delle strade interessate dal traffico dei mezzi; in tale sede sarà inoltre definita l'opportunità di sottoscrizione di opportuni accordi tra Proponente e Amministrazione provinciale relativi ad eventuali indennizzi in caso di danneggiamenti alla viabilità causati dal transito di mezzi pesanti per l'allestimento e il disallestimento della postazione di pozzo e sua correlata strumentazione.
- A.6) Riguardo alla pressione sonora nella fase di cantiere dovranno essere rispettati i limiti di emissione e sarà cura dell'ARPA procedere a tale accertamento; nel caso di verifica di emissioni che possano creare disturbo ai recettori individuati, dovranno essere individuate ed attuate misure opportune di mitigazione. Inoltre, visto il possibile superamento dei 70 DBA presso alcuni recettori indicato dallo studio revisionale di impatto acustico per la fase di cantiere relativa alla posa del metanodotto di collegamento, la Ditta dovrà fare richiesta di deroga all'Autorità comunale competente.
- A.7) Riguardo all'inquinamento luminoso in fase di cantiere, l'illuminazione notturna dovrà essere rivolta sempre all'interno della postazione e non potrà in alcun modo determinare situazioni di disturbo anche alla fauna di diverso tipo, presente anche stagionalmente.
- A.8) Riguardo alla modellazione 3D del giacimento, dovrà esserne data comunicazione e fornita idonea documentazione quando i dati pregressi non in possesso della società potranno essere formalmente conferiti a Sogemont, dopo la avvenuta attribuzione della titolarità della Concessione di Coltivazione.
- A.9) A fine produzione e conseguente messa in dismissione del pozzo, dovranno essere attuate tutte le procedure di chiusura mineraria, smantellamento delle



opere e ripristino ambientale così come previsto e descritto nella documentazione di progetto.

Sez. B *Prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

- B.1) Poichè il territorio del Comune di Cigole è interessato da numerosi rinvenimenti archeologici di varia epoca, al fine di assicurare un'efficace tutela di eventuali stratificazioni archeologiche tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si ritiene opportuno che lo scavo per la posa della tubazione venga eseguito sotto costante controllo archeologico. Tale assistenza, che avverrà con la direzione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, dovrà essere condotta da ditta specializzata in ricerche archeologiche ad onere e con formale incarico da parte della Committenza. Per concordare calendario e modalità dell'intervento si invita a fare riferimento al funzionario responsabile di zona della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia.

Art. 2

Verifiche di ottemperanza

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al precedente articolo 1 si provvederà, con oneri a carico del Proponente, laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come indicato di seguito.

Sez. A *Prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS*

Prescrizione: A.1)

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Enti coinvolti: Regione Lombardia e ARPA Lombardia

Prescrizioni: A.2)

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: POST OPERAM

Enti vigilanti: Regione Lombardia e ARPA Lombardia

Prescrizione: A.3), A.4), A.8) e A.9)

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: POST OPERAM

Ente vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente coinvolto: Regione Lombardia

Prescrizione: A.5)

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente vigilante: Regione Lombardia

Enti coinvolti: Amministrazioni competenti

Prescrizione: A.6)

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente vigilante: Regione Lombardia

Ente coinvolto: ARPA Lombardia

Prescrizione: A.7)

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: POST OPERAM

Ente vigilante: Regione Lombardia

Ente coinvolto: ARPA Lombardia

Sez. B Prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Prescrizione: B.1)

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – fase di cantiere

Ente vigilante: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia (Area funzionale: Patrimonio archeologico) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Art. 3 Disposizioni finali

Il presente provvedimento sarà comunicato alla società Sogemont s.r.l., al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Lombardia, alla Provincia di Brescia, al Comune di



Alfianello, al Comune di Bassano Bresciano, al Comune di Cigole, al Comune di Leno, al Comune di Manerbio, al Comune di Milzano, al Comune di Pavone del Mella, al Comune di Pontevico, al Comune di San Gervasio Bresciano, al Comune di Verolanuova, al Comune di Verolavecchia e all'ARPA Lombardia.

Il Proponente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DEI BENI E
DELLE ATTIVITA' CULTURALI E
DEL TURISMO

